



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11.02.2016 Protocollo N° 52925 Class: C.101 Prat. Fasc. Allegati N°1

Oggetto: D. Lgs. 194/2008, Allegato A, Sezione 6. Richiesta di parere.

PEC

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Contabilità e Bilancio
Ai Direttori Dipartimento di Prevenzione
Ai Coordinatori Dipartimenti Funzionali
di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare
Ai Responsabili Sian
Ai Responsabili Servizio Veterinario
delle Aziende U.L.S.S. del Veneto

LORO SEDI

E' pervenuta a questa Sezione di Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto, da parte di un'AULSS, una richiesta di parere, in merito alla restituzione di una tariffa pagata in applicazione del D.Lgs. 194/2008 (di seguito decreto), del quale si rappresenta la fattispecie:

Una ditta nel mese di gennaio 2015 versa all'AULSS competente per territorio la tariffa dovuta in base alla sua appartenenza alla Sezione 6, Allegato A del Decreto; la stessa ditta dopo tre mesi trasferisce la sua attività in un'altra AULSS.

La seconda AULSS chiede all'OSA, appena avviata l'attività, un nuovo versamento della tariffa, in virtù della sua appartenenza alla sezione 6, dell'Allegato A del Decreto, da corrispondere in dodicesimi per il periodo aprile - dicembre 2015.

L'OSA corrisponde la tariffa richiesta dalla seconda AULSS, ma, in seguito, ci ripensa e ne chiede la restituzione, ritenendola non dovuta in considerazione del versamento effettuato in gennaio a favore della prima AULSS.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il quesito, sopra esposto, è stato trasmesso al Ministero della Salute, il quale ha disposto “*La ditta è tenuta a versare alla nuova AULSS la tariffa per lo stabilimento nuovo a far data dalla sua entrata in attività. Per lo stabilimento precedente, la tariffa è ancora dovuta alla vecchia AULSS a meno che la ditta non abbia cessato l'attività del vecchio stabilimento comunicandolo alla AULSS di appartenenza; alla vecchia AULSS può eventualmente essere richiesta la restituzione della tariffa a far data dalla comunicazione della cessata attività del precedente stabilimento*”.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota DGISAN 0001392-P-20/01/2016.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

Dott. Giorgio Cester

GC/mp

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data g. straz.	20 GEN. 2016
Prot. N.	21731
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
C 101	


Proposta
21/1/16



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ex Ufficio I DGSAN

N.
Proposta al Foglio del
N.



**Alla Regione Veneto
Giunta Regionale
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Pec:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it**

**OGGETTO: D.lgs. 194/2008
Richiesta di parere.**

In riscontro alla richiesta pervenuta per posta elettronica certificata il 19.11.2015 con cui Codesta Regione ha avanzato alla scrivente Direzione Generale richiesta di parere in merito alla restituzione (a seguito del trasferimento di attività) di una tariffa pagata in applicazione del D.lgs. 194/2008, si rappresenta quanto segue.

Qualora una ditta, che versi all'AULSS competente per territorio la tariffa dovuta in base alla sua appartenenza alla Sezione 6 del D.lgs. 194/2008, trasferisca la sua attività in altra AULSS, sicuramente, sarà tenuta a versare alla seconda la tariffa per lo stabilimento nuovo, a far data dalla sua entrata in attività.

Si ritiene, dunque, che il problema in questione vada risolto tra la prima AULSS e l'Operatore del Settore Alimentare (OSA): occorre, *in primis*, verificare se l'OSA abbia comunicato alla prima AULSS la cessazione di attività. In tal caso è dal momento della cessazione che l'OSA ha diritto, da parte della prima AULSS, alla restituzione della somma in eccedenza versata. Se non è stata comunicata la cessazione, la ditta non ha diritto a restituzioni ed entrambi i contributi sono dovuti, sia quello integrale versato alla prima AULSS che quello parziale versato alla nuova AULSS, trattandosi di due esercizi/stabilimenti diversi.

La questione è che la ditta è la stessa ma gli stabilimenti siti in AULSS diverse sono attività differenti, per ciascuna delle quali, è dovuta la tariffa.

La ditta ha iniziato una nuova attività produttiva nella seconda AULSS ma questo non ha nulla a che vedere con l'attività svolta nella vecchia AULSS: gli stabilimenti non si trasferiscono.

In sintesi, la ditta è tenuta a versare alla nuova AULSS la tariffa per lo stabilimento nuovo a far data dalla sua entrata in attività. Per lo stabilimento precedente, la tariffa è ancora dovuta alla vecchia AULSS a meno che la ditta non abbia cessato l'attività del vecchio stabilimento comunicandolo alla AULSS di appartenenza; alla vecchia AULSS può eventualmente essere richiesta la restituzione della tariffa a far data dalla comunicazione della cessata attività del precedente stabilimento.

Inoltre, laddove il vecchio stabilimento abbia cessato l'attività non è prevista la possibilità di trasferire dalla vecchia AULSS a quella del nuovo stabilimento la tariffa residua già pagata, anche perché l'attività del nuovo stabilimento potrebbe rientrare in una diversa fascia tariffaria.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I

(Dott.ssa Angelica MAGGIO)

